

PARTE I  
DIRITTO ROMANO



## CAPITOLO I

# LA STORIA

SOMMARIO: 1. Un po' di storia della storiografia. – 1.1. La multipolarità del mutuo in diritto romano. – 1.2. Tempi moderni.

### 1. *Un po' di storia della storiografia*

#### 1.1. *La multipolarità del mutuo in diritto romano*

In diritto romano, come è noto, con il mutuo un soggetto, detto mutuante, trasferisce in proprietà ad un altro soggetto, detto mutuatario, una certa quantità di denaro o di altre cose fungibili, e il mutuatario si impegna a restituire, alla scadenza, non le stesse cose, ma il *'tantundem eiusdem generis et qualitatis'*<sup>1</sup>. Nell'esperienza giuridica romana, invero, appare più proprio parlare di *mutui datio*, perché è proprio intorno alla realtà della dazione dei fungibili che i giuristi romani vengono costruendo una nozione di contratto che si definirà reale: sul punto avremo modo di tornare diffusamente nel corso della trattazione.

La *mutui datio* nell'esperienza giuridica romana ha costituito da sempre un tale catalizzatore di interessi da parte della dottrina, che risulta difficile riassumere tutti i contributi accumulatisi nel corso degli anni. Si consideri, infatti, che la materia della *datio* creditizia è stata studiata da diversi profili; si pensi, ad esempio, al problema della *condictio*, che come è noto, rappresenta l'azione che tutela il mutuo, ma che trova anche numerose e diverse applicazioni, sia in campo contrattuale che extracontrattuale<sup>2</sup> o del pagamento dell'indebita e/o dell'arricchimento ingiustificato,

---

<sup>1</sup> Cfr., per tutti, M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 541.

<sup>2</sup> Come si può facilmente comprendere, la bibliografia è sterminata. Per questo, e pur consapevole dell'arbitrio, esclusivamente per ragioni di spazio assunto, qui nelle note che seguiranno, l'anno 1950 come punto di partenza: cfr. G. DONATUTI, *Le causae delle conductiones*, in *Studi Parmensi*, 1, 1951, 33-169 (= in *Studi di diritto romano*, II, a cura di R. REGGI, Milano, 1977, 703-828); F. SCHULZ, «*Condictio indebiti*» und die *Accessorietät* der «*sponsio*» und «*fideiussio*», in *IURA*, 3, 1952, 15-20; U. VON LÜBTOW, *Beiträge zur Lehre von der Condictio nach*

fattispecie che trovano numerosi punti di contatto con il mutuo<sup>3</sup>, al punto

---

römischem und geltendem Recht, Berlin, 1952; G.G. ARCHI, *Variazioni in tema di «indebiti solutio»*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo ins.*, III, Napoli, 1953, 335-389; F. SCHWARZ, *Die Grundlage der condictio im klassischen römischen Recht*, Münster-Köln, 1952; A. SIMONIUS, *Zur Frage zur einheitlichen «Causa condictio»*, in *Festschrift H. Lewald*, Basel, 1953, 161-174; A. D'ORS, *Observaciones sobre el 'Edictum de rebus creditis'*, in *SDHI*, 19, 1953, 134-201; ID., *Condictio ex stipulatione*, in *SDHI*, 26, 1960, 323-325; ID., *Los precedentes clásicos de la llamada «condictio possessionis»*, in *AHDE*, 31, 1961, 629-650; ID., *The «odio furum» of Gaius*, in *RIDA*, 12, 1965, 453-467; ID., *Replicas Panormitanas, I, De nuevo sobre «creditum» (Réplica a la crítica de Albanese)*, in *SDHI*, 41, 1975, 205-244; ID., *Replicas Panormitanas, IV, Sobre la supuesta «condictio» sin «datio»*, in *IURA*, 25, 1974, 1-45; E.H. KADEN, *Das Schrifttum der Jahren 1950-1953 zur römischen Bereicherungslehre*, in *ZSS RA*, 71, 1954, 555-590; J.C. VAN OVEN, *La «forêt sauvage» de la condictio classique*, in *TR*, 22, 1954, 267-307; A.M. HONORÉ, *Condictio and Payment*, in *Acta Juridica 1958. In memory of R. Warden Lee*, Cape Town-Amsterdam, 1959, 135-140; L. DI IORIO, s.v. *Conditiones*, in *NNDI*, 3, 1959, 1092-1095; A.M. PRICHARD, *The origin of the «legis actio per condictioem»*, in *Synthese V. Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, 260-268; J.L. MURGA, *La actio condicticia ex lege: una acción popular justiniana*, in *RIDA*, 15, 1968, 353-387; M. KASER, *Zur Frage einer condictio aus gutgläubigem Erwerb oder gutgläubiger Leistung im römischen Recht*, in *Festschrift für W. Felgenträger zum 70. Geb.*, Göttingen, 1969, 277-294 (= *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli, 1976, 341-361); S.E. WUNNER, *Der Begriff 'causa' und der Tatbestand der 'condictio indebiti'*, in *Romanitas*, 9, 1970, 459 ss.; H.J. WOLFF, *Condictio ob Causa Datorum, Furtum, Aquilische Haftung*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geb. am 21 Aug. 1970*, a cura di W.G. BECKER e L. SCHNORR VON CAROLSFELD, Berlin, 1970, 537-544; A.L. OLDE KALTER, *Condictio ex causa furtiva und dominium*, in *TR*, 38, 1970, 107-134; R. SANTORO, *Studi sulla condictio*, in *AUPA*, 32, 1971, 181-512; F. CHAUDET, *Condictio causa data causa non secuta. Critique historique de l'action en enrichissement illégitime de l'art. 62 al. 2 CO*, Lausanne, 1973; F. STURM, *La condictio ob transactionem*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano, 1983, 627-670; W. WALDSTEIN, *Zur Frage der condictio bei irrtümlicher Leistung nichtgeschuldeter operae*, in *Iuris professio. Festgabe für M. Kaser zum 80. Geb.*, a cura di H.P. BENÖHR-K. HACKL-R. KNÜTEL-A. WACKE, Köln-Graz, 1986, 319-330; D. LIEBS, *The History of the Roman Condictio up to Justinian*, in *The Legal Mind. Essays for T. Honoré*, a cura di N. MACCORMICK e P. BIRKS, Oxford, 1986, 163-184; E. PIKA, *Ex causa furtiva condicere im klassischen römischen Recht*, Berlin, 1988; L. PELLECCHI, *L'azione in ripetizione e le qualificazioni del dare in Paul. 17 ad Plaut. D.12,6,65. Contributo allo studio della condictio*, in *SDHI*, 64, 1998, 69-160; S. HÄNCHEN, *Die causa condictio. Ein Beitrag zum klassischen römischen Konditionenrecht*, Berlin, 2003; B. CORTESE, *Quod sine causa apud aliquem est potest condici*, Napoli, 2013; M. VARVARO, *Per la storia del certum. Alle radici della categoria delle cose fungibili*, Palermo, 2008; ID., *Condictio e causa actionis*, in *AUPA*, 57, 2014, 267 ss.

<sup>3</sup> Cfr. A.E. GIFFARD, *Observations sur l'enrichissement injuste incertain*, in *RIDA*, 4, 1950, 499-511; J.P. DAWSON, *Unjust Enrichment. A comparative analysis*, Boston, 1951; H. NIEDERLÄNDER, *Die Bereicherungshaftung im klassischen römischen Recht. Der Ursprung der Haftungsbefreiung durch Wegfall der Bereicherung*, Weimar, 1953; M. TALAMANCA, *In tema di azioni di arricchimento*, in *AG*, 146-147, 1954, 33-74; W. FLUME, *Der Wegfall der Bereicherung in der Entwicklung vom römischen zum geltenden Recht*, in *Festschrift für H. Niedermayer*, 1953, 103-176; J.L. GAY, *À propos d'études récentes: condictio et actions prétorienes d'enrichissement*, in *RHDFE*, 34, 1956, 327-355; G. ASTUTI, s.v. *Arricchimento*, in *ED*, 3, 1958, 52-63; D. LIEBS, *Bereicherungsanspruch wegen Mißerfolg und Wegfall der Geschäftsgrundlage*, in *JZ*, 21, 1978, 697 ss.; B. KUPISCH, *Einheitlichen Voraussetzungen des Bereicherungsanspruches – ein Mißgriff des Gesetzgebers*, in *De iustitia et iure. Festgabe für U. von Lübtow zum 80. Geb.*, a cura di M. HARDER e G. THIELMANN, Berlin, 1980, 501-545; ID., s.v. *Arricchimento nel diritto romano, medievale e moderno*, in *Dig. disc. priv.*, I, 1987<sup>4</sup>, 423-446;

che non è mancato chi a questo proposito è giunto fino ad elaborare per queste fattispecie la categoria del 'promutuo', volendo in questo modo maggiormente sottolineare le somiglianze tra le due fattispecie<sup>4</sup>.

Del resto, appare legata a doppio filo alla nostra problematica anche un'altra vicenda, altrettanto complessa e ricca di evoluzioni storicamente stratificate, cioè quella della genesi e dello sviluppo della classificazione delle fonti delle obbligazioni, all'interno della quale il mutuo, che sostiene praticamente da solo l'intera impalcatura dell'originario *re contrahere*, occupa un ruolo di primo piano<sup>5</sup>. È possibile, infatti, immaginare che in

---

C. WOLLSCHLÄGER, *Das stoische Bereicherungsverbot in der römischen Rechtswissenschaft*, in *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlaß des 75. Geb. von F. Wieacker*, a cura di O. BEHREND-S. DIESSELHORST-W.E. VOSS, Ebelsbach, 1985, 41-88; B. CORTESE, *Indebiti solutio e arricchimento ingiustificato. Modelli storici, tradizione romanistica e problemi attuali*, Padova, 2009.

<sup>4</sup> Sul cd. 'promutuo', cfr. E. QUADRATO, *Promutuum*, in *SDHI*, 73, 2007, 71 ss.

<sup>5</sup> Cfr. E. ALBERTARIO, *Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell'art. 1097 del Codice Civile*, in *RDC*, 21, 1923, I, 494-512 (= in *Studi di diritto romano*, III, *Le obbligazioni*, Milano, 1936, 71-94); ID., *Ancora sulle fonti dell'obbligazione romana*, in *Rend. dell'Ist. Lomb.*, 59, 1926, ora in *Studi di diritto romano*, III, cit., 97-140; E. BETTI, *Le fonti d'obbligazione e i problemi storici della loro classificazione*, in *AG*, 93, 1925, 267-318; G. SEGRÈ, *Sulla classificazione delle cause delle obligationes nelle Istituzioni di Gaio*, in *Rendiconti della R. Acc. Naz. dei Lincei*, Serie VI, vol. V, fasc. 3-4, 1929 29 ss. (= in *Scritti vari di diritto romano*, Torino, s.d., ma 1952, 433-442); V. ARANGIO-RUIZ, *D.44,7,24 § 1 e la classificazione gaiana delle fonti di obbligazione*, in *Mélanges de droit romain dédiés à G. Cornil*, I, Paris, 1926, 88 ss. (= in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, 141-155); U. VON LÜBTOW, *Betrachtungen zum gajanischen Obligationslehre*, in *Atti del Congr. intern. di dir. rom. e di storia del dir. Verona 27-28-29 IX 1948*, III, a cura di G. MOSCHETTI, Milano, 1951, 239-264; A. DE LA CHEVALLERIE, *Observations sur la classification des obligations chez Gaius*, in *RIDA*, 1, 1952, 379-384; P. FUENTESECA, *Los sistemas expositivos de las obligaciones contractuales en la jurisprudencia romana y la idea de contractus*, in *AHDE*, 23, 1953, 539-577; F.B.J. WUBBE, *Gaius et les contrats réels*, in *TR*, 35, 1967, 500-525; W. WOŁODKIEWICZ, *Obligaciones ex variis causarum figuris. Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano classico*, in *RISG*, 97, 1970, 77-227; C.A. CANNATA, *La 'distinctio' re-verbis-litteris-consensu et les problèmes de la pratique*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geb.*, Berlin, 1970, 431-455; ID., *Sulla 'divisio obligationum' nel diritto romano repubblicano e classico (Studi sulle obbligazioni II)*, in *IURA*, 21, 1970, 52-70; ID., *La classificazione delle fonti delle obbligazioni, vicende di un problema dottrinario e pratico (Prima parte)*, in *Mat. per una storia della cult. Giur.*, a cura di G. TARELLO, 4, 1974, 35-115; F. GALLO, *Per la ricostruzione e l'utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuris*, in *BIDR*, 76, 1973, 171-224; G. GROSSO, *Influenze aristoteliche nella sistemazione delle fonti delle obbligazioni nella giurisprudenza romana*, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano (Roma, 14-17 aprile 1973)*, I, *Acc. naz. dei Lincei, Quad.* 221, Roma, 1976, 139-148; M. KASER, *Divisio obligationum*, in *Studies in Justinian's Institutes in Memory of J.A.C. Thomas*, a cura di P. STEIN e A.D.E. LEWIS, London, 1983, 73-86 (= in *Römisches Rechtsquellen und ausgewandte Juristenmethode. Ausgewählte, zum Teil grundlegend erneuerte Abhandlungen*, Wien-Köln-Graz, 1986, 155-172); A. D'ORS, *Una explicación genética del sistema romano de las obligaciones*, in *ZSS RA*, 109, 1992, 318-349; A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *Las fuentes de las obligaciones en relación con el sistema de acciones en derecho clásico*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Prof. J.L. Murga Gener*, a cura di J. PARICIO, Madrid, 1994, 49-62; S. TONDO, *Classificazioni delle fonti d'obbligazione*, in *Labeo*, 41, 1995,

origine il *re contrahere*, inteso come essere obbligati in forza della presenza presso di sé di una cosa altrui, coprisse un ampio spettro di fattispecie, dal mutuo all'indebito, spingendosi fino al furto. Il *trait d'union* di questo complesso coacervo sarebbe stato costituito proprio dal regime della *condictio*, il cui articolarsi in contrattuale ed extracontrattuale (già evidente in modo maturo, sebbene ancora non del tutto assimilato dal punto di vista dogmatico) avrebbe poi determinato, grazie al lavoro della giurisprudenza, riflesso nei titoli dell'Editto del pretore e, più tardi, dello stesso Digesto, un progressivo affinamento della categoria<sup>6</sup>.

Allo stesso modo, chi studia il mutuo non può fare a meno di confrontarsi con alcuni tra gli altri contratti caratterizzati dalla realtà: penso, in particolare, al contratto di comodato, che con il mutuo condivide non solo la collocazione in una generale categoria di 'prestito' (l'uno prestito di consumo, l'altro prestito d'uso)<sup>7</sup>, ma anche l'originario inquadramento all'interno della tematica delle *res creditae*, testimoniato ancora dalla costruzione all'interno dell'editto del pretore di una unica Rubrica comprendente, tra le altre cose, anche queste due fattispecie<sup>8</sup>. Analogo discorso si potrebbe fare con il pegno, il cui inquadramento tra i contratti reali, sebbene discutibile dal punto di vista strettamente dogmatico (nel pegno, infatti, l'obbligazione restitutiva non sorge al momento in cui viene posta in essere la dazione da parte del debitore pignorante, ma solo al momento, successivo rispetto alla *datio*, in cui eventualmente si concretizzi da parte sua l'adempimento dell'obbligazione garantita), non appare revocato in dubbio dai giuristi romani<sup>9</sup>.

---

285-297; R. SCEVOLA, *Obligamur lege (Mod. 2 'reg.', D. 44,7,52 pr.) Alle radici di un problema antico e moderno*, in *Derecho de obligaciones: la importancia del derecho romano en la época contemporánea*, a cura di G. LUCHETTI, Bologna, 2016, 697 ss.

<sup>6</sup> Ho cercato di seguire questo sviluppo in *Per una protostoria delle ripetizioni*, in corso di stampa negli Atti del Convegno *La Villa del Giurista e i suoi affreschi*.

<sup>7</sup> Espressioni che si possono leggere ancora nel Cc. it. 1865, il quale le aveva mutate dal *Code Napoléon* e dai trattatisti francesi che lo avevano ispirato o commentato.

<sup>8</sup> Cfr. C. FERRINI, *Storia e teoria del contratto di comodato nel diritto romano*, s.l., 1894; G. SEGRÈ, *Sull'età dei giudizi di buona fede di comodato e di pegno*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo ins.*, VI, Napoli, 1906, 331-390 (= in *Scritti vari di diritto romano*, Torino s.d., ma 1952, 61-113); F. PASTORI, *Il comodato nel diritto romano. Con contributi allo studio della responsabilità contrattuale*, Milano, 1954, G. SCHERILLO, s.v. *Comodato (dir. rom.)*, in *ED*, 7, 1960, 981-992; J. PARICIO, *La pretendida fórmula «in ius» del comodato en el Edicto pretorio*, in *RIDA*, 29, 1982, 235-251; ID., *Una nota complementaria sobre la pretendida fórmula de buena fe del comodato (Contraposición entre D.13,6,13 pr. y D.13,6,17,5)*, in *REHJ*, 8, 1983, 43-51; ID., *La primitiva protección procesal del «comodatium» (A proposito de una reciente monografía de Zannini)*, in *AHDE*, 54, 1984, 587-594; P. ZANNINI, *Spunti critici per una storia del comodatum*, Milano, 1983; P. CERAMI, *Il comodato*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener*, a cura di J. PARICIO, Madrid, 1994, 301-332; A. MILAZZO, *Il contratto di comodato. Modelli romani e disciplina moderna*, Torino, 2018.

<sup>9</sup> Cfr. A. BURDESE, *Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus*, Torino,

Ma il mutuo presenta in qualche modo delle affinità anche con il contratto di deposito, non solo per la comunanza costituita dall'inquadramento reale di entrambi, ma soprattutto per la presenza all'interno dell'ordinamento giuridico romano, del cd. deposito irregolare, che addirittura molti giuristi romani trattano come ipotesi 'ordinarie' di mutuo (*mutua magis videtur quam deposita*: sul punto, vd. in particolare *infra*, pp. 71 ss.), alla stregua di quanto avviene in alcuni ordinamenti moderni<sup>10</sup>.

D'altra parte, lo studio del mutuo non può prescindere dall'approfondimento della tematica del contratto in generale in diritto romano, argomento che ha conosciuto notevoli e complessi sviluppi nella romanistica, giungendo a radicarsi in contrapposizioni quasi manichee tra opposte visioni (come è noto, a partire già dall'Ottocento, si sono divise il campo di ricostruzione di questo istituto: dal 'contratto vincolo' di Bonfante, al contratto 'affare' di Perozzi, fino al contratto 'accordo' di Riccobono e al riconoscimento di un 'sistema romano dei contratti' già da parte di Grosso), conciliate solo, a partire dall'ultimo trentennio del secolo passato, da

---

1949; S. TONDO, *Convalida del pegno e concorso di pegni successivi*, Milano, 1959; C. RASCÓN, *Pignus y custodia en el derecho romano clásico*, Oviedo, 1976; M. KASER, in vari articoli, ora raccolti in *Studien zum römischem Pfandrecht*, Napoli, 1982.

<sup>10</sup> Sul deposito in diritto romano, cfr. G. ROTONDI, *Contributo alla storia del contratto di deposito nel diritto romano*, Torino, 1908; ID., *Contributi alla storia del contratto di deposito nel diritto romano: 1. Le due formole classiche dell'actio depositi*, in *Scritti giuridici*, II, *Studi sul diritto romano delle obbligazioni*, a cura di E. ALBERTARIO, Pavia, 1922, 1-55; ID., *Contributi alla storia del contratto di deposito nel diritto romano: 2. Appunti sulla teoria romana del deposito*, in *Scritti giuridici*, II, cit., 56-90; C. LONGO, *Corso di diritto romano. Il deposito*, Milano, 1933; ID., *Appunti sul deposito irregolare*, in *BIDR*, 18, 1906, 121-156; G. SEGRÈ, *Sul deposito irregolare in diritto romano*, in *BIDR*, 19, 1907, 197-234 (= in *Scritti vari di diritto romano*, Torino, s.d., ma 1952, 199-248); E. SACHERS, *Die Verschuldenshaftung des Depositars*, in *Festschrift für P. Koschaker*, II, Weimar, 1939, 80-112; G. GANDOLFI, *Il deposito nella problematica della giurisprudenza romana*, Milano, 1976; G. NEGRI, s.v. *Deposito nel diritto romano, medievale e moderno*, in *Dig. delle disc. Priv. Sez. civ.*, V, Torino, 1989<sup>4</sup>, 219-252; R. EVANS-JONES, *The penal characteristic of the "actio depositi in factum"*, in *SDHI*, 56, 1990, 105-160; per il deposito irregolare in particolare, cfr.: L.J. NEUSTETEL, *Über unregelmäßige Depositum*, in *Römischrechtliche Untersuchungen für Wissenschaft und Ausübung*, I, Heidelberg, 1821, 1-26; TH. NIEMEYER, *Das Depositum irregulare*, Halle, 1889; F. BONIFACIO, *Ricerche sul deposito irregolare in diritto romano*, in *BIDR*, 49/50, 1947, 80-152; E. SEIDL, *Der Eigentumsübergang beim Darlehen und Depositum irregulare*, in *Festschrift F. Schulz*, I, Weimar, 1951, 373-379; B. ADAMS, *Haben die Römer 'depositum irregulare' und Darlehen unterschieden?*, in *SDHI*, 28, 1962, 360-371; H.T. KLAMI, «*Mutua magis videtur quam deposita*». *Über die Geldverwahrung im Denken der römischen Juristen*, Helsinki, 1969; W. LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier*, in *RIDA*, 21, 1974, 215-262; ID., *Le dépôt irrégulier (II)*, in *RIDA*, 22, 1975, 279-315; A. VALMAÑA OCHAÏTA, *El depósito irregular en la jurisprudencia romana*, Madrid, 1996; C. BUSACCA, *Sul cd. deposito irregolare in diritto romano*, in *Quaderni Lupiensi di storia e diritto*, 8, 2018, 309 ss. Con riferimento agli ordinamenti moderni, cfr., ad es., l'art. 1782 Cc. it. 1942, rubricato come 'Deposito irregolare': «Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo».

nuove metodologie di studio del diritto romano da parte di una copiosissima letteratura che si è occupata del tema, fino ai giorni nostri<sup>11</sup>.

Infine, e forse in maniera più diretta, rilevanti per l'argomento qui considerato sono gli studi dedicati alla tematica del contratto reale come categoria giuridico dogmatica<sup>12</sup>, o al problema degli interessi (*usurae*, secondo la terminologia delle fonti romane: ovviamente limitando il discorso soltanto a quelle cd. convenzionali), che non manca di appassionare gli studiosi anche in chiave di comparazione con problematiche estremamente attuali<sup>13</sup>; o quello del prestito marittimo (*faenus nauticum* o *pecunia traiectica*), che oltre alla funzione più strettamente creditizia, svolge anche quella propria di un contratto di assicurazione, fondamentale in una logica di sviluppo di traffici e commerci a Roma già a partire dal III-II sec. a.C.<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Riassumere qui, seppur per sintesi, il serrato dibattito che ha occupato la dottrina sul punto, così come le sfaccettature delle diverse posizioni assunte di volta in volta dagli studiosi significherebbe riempire pagine di note, che non aiuterebbero la lettura; per questo mi sia consentito rinviare al riassunto dello *status quaestionis* che si legge in A. SACCOCCIO, *Dal 'Sistema romano dei contratti' di Giuseppe Grosso all'affermarsi del principio del consensualismo in America Latina*, in *Diritto@Storia*, 11, 2013.

<sup>12</sup> Cfr. U. BRASIELLO, *Obligatio re contracta*, in *Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno di insegn.*, II, Milano, 1930, 539-588; L.V. BERLIRI, *Appunti sui contratti reali*, in *RISG*, 7, 1932, 143-212; P.J. VERDAM, *Riflessioni sulla validità della categoria dei contratti reali*, in *Studi in mem. di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 743-764; C.A. MASCHI, *Tutela. Fedecommessi. Contratti reali (omissioni nel manoscritto Veronese delle Istituzioni di Gaio)*, in *Studi in on. di E. Volterra*, IV, Milano, 1970, 667-774; ID., *La categoria dei contratti reali*, cit.; G. MACCOR-MACK, *Gift, obligation and the real contracts*, in *Labeo*, 31, 1985, 131-154; F. WUBBE, *I contratti reali alla fine della Repubblica*, in *Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana (Atti Copanello 1988)*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1990, 109-121. Per i recenti lavori di Adolfo Wegmann, che sostanzialmente negano l'equipollenza del *re contrahere* romano alla nozione moderna di contratto reale, vd. *infra*, nt. 69.

<sup>13</sup> Cfr. G. BILLETER, *Geschichte der Zinfußes im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig, 1898; G. CARUSO, *L'usura. Studio sul mutuo ad interesse e sulle leggi limitatrici del saggio dell'interesse nella storia del diritto e specialmente nella storia del diritto romano*, s.l., 1906; V. DE VILLA, *Le usurae ex pacto nel diritto romano*, Roma, 1906; ID., *Le "usurae ex pacto" nel diritto romano*, Roma, 1937; C. APPLETON, *Contribution à l'histoire du prêt à intérêt à Rome. Le taux du 'fenus unciarium'*, Paris, 1919; G. CASSIMATIS, *Les intérêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin*, Paris, 1931; G. CERVENCA, s.v. *Usura (diritto romano)*, in *ED*, 45, 1992, 1125-1135; M.G. BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, II, Milano, 1982, 389 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Ultra sortis summam usurae non exiguntur*, in *Labeo*, 38, 1982, 164 ss.; EAD., *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, in *Index*, 25, 1997, 555 ss. (= in *L'usura ieri ed oggi. Convegno su: "L'usura ieri ed oggi"*, Foggia, 7-8 aprile 1995, a cura di S. TAFARO, Bari, 1997, 179 ss.); EAD., *Tassi usurari e giurisdizione*, in *Diritto@Storia*, 7, 2008; F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Salerno, 2006; A. CHERCHI, *Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012; A. ARNESE, *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo romano antico all'attualità*, Bari, 2013.

<sup>14</sup> Sul quale mi si consenta, dopo gli importanti lavori di De Martino e Biscardi (cfr. soprattutto F. DE MARTINO, *Sul foenus nauticum*, in *Riv. dir. navig.*, 1, 1935, 217 ss. [= in *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, *Diritto privato*, Napoli, 1995 1 ss.]; ID., *Ancora sul*